

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNI, SERAFINI, BERLINGUER, TATTARINI, BOSELLI

Norme per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici ed artistici della città di Siena

Presentata il 15 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni il Parlamento ha sentito l'esigenza di definire regole per la tutela del patrimonio urbanistico, artistico, monumentale ed ambientale di alcune città italiane che hanno un particolare rilievo storico e culturale.

Una legislazione che tende a tutelare il carattere artistico e monumentale di Siena è in vigore ormai da più di trenta anni.

Per illustrare i risultati che sono stati ottenuti mediante tale legislazione basta ricordare che i finanziamenti fino ad oggi erogati sono stati sempre utilizzati in modo tempestivo ed efficace, attivando anche risorse finanziarie private, e contribuendo in tal modo a tutelare un patrimonio culturale ed urbanistico di straordinario valore, che appartiene all'intera umanità.

L'esigenza di una ridefinizione dell'intervento legislativo è tuttavia avvertita da tempo. Per questa ragione già nel corso della X legislatura era stata presentata una

proposta di legge che fu approvata dalla Camera e successivamente, con alcune modifiche, anche dal Senato; l'interruzione anticipata della legislatura non consentì però alla Camera l'approvazione definitiva. Per la stessa ragione — l'interruzione anticipata della legislatura — anche nel corso della XI legislatura non fu possibile l'approvazione della proposta di legge.

Considerata, dunque, l'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'adozione di una nuova legge, viene sottoposta alla Vostra attenzione la seguente proposta, che riproduce il testo già discusso dal Parlamento nel corso delle due precedenti legislature.

Rispetto alla legge 9 marzo 1976, n. 75, si provvede in particolare a snellire le procedure e a ridefinire le varie competenze, distinguendo tra opere a totale carico dello Stato e opere per le quali quest'ultimo eroga contributi.

Le finalità della legge, specificate all'articolo 1, sono essenzialmente due:

a) la tutela e la salvaguardia del carattere storico, artistico, monumentale ed urbanistico della città di Siena;

b) il risanamento, il restauro, il recupero ed il consolidamento del patrimonio edilizio ed architettonico nel centro storico, anche al fine di incentivarne l'uso abitativo.

A totale carico dello Stato (articolo 2) sono le opere di consolidamento, risanamento e restauro riguardante edifici ed opere d'arte di particolare valore di proprietà dello Stato, del comune o di enti non economici, nonché le chiese monumentali, il duomo, ed interventi ausiliari per il corretto restauro urbanistico.

L'articolo 3 stabilisce quali opere sono ammesse alle agevolazioni, sia nel caso di interventi a carico del comune (lavori di recupero, risanamento, ristrutturazione, ripristino estetico-ambientale ed opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani particolareggiati o di piani di recupero), che nel caso di interventi su beni di proprietà di contrade, di enti non economici o di privati cittadini (lavori di consolidamento, restauro, risanamento igienico-sanitario di edifici compresi nel centro storico), prevedendo contributi in conto capitale che vanno da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 75 per cento a seconda dei diversi casi specificati nell'articolo.

L'articolo 4 riguarda la programmazione degli interventi, che viene deliberata ogni anno dal Consiglio comunale d'intesa con il soprintendente per i beni ambientali

ed architettonici, il soprintendente per i beni artistici e storici e gli organi periferici dello Stato.

Nei successivi articoli vengono precisate le norme relative alla progettazione ed alla esecuzione delle opere a carico dello Stato (articolo 5), ai lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e monumentale (articolo 6), ai piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica (articolo 7) ed agli interventi su edifici di proprietà di privati e di contrade (articolo 8).

Di particolare rilievo l'articolo 9, che riguarda gli obblighi per i beneficiari degli interventi nel caso di edifici di proprietà di privati, di enti non economici e contrade. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra il proprietario ed il comune, nella quale si fissano obblighi e vincoli precisi in merito alla destinazione d'uso dell'immobile, al divieto di alienazione entro un determinato periodo, ai diritti di prelazione.

Con gli articoli successivi si precisano le norme relative alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento (articolo 10), l'assegnazione di finanziamenti (articolo 11), l'erogazione dei contributi ai beneficiari (articolo 12), la gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare (articolo 13), l'entità dei finanziamenti (articolo 14) e la relativa copertura (articolo 15).

Si confida in una rapida approvazione della proposta di legge, che non è in contrasto, vogliamo sottolinearlo, con la necessità di un quadro legislativo di riferimento per l'insieme delle città d'arte, più volte auspicato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Lo Stato interviene, a norma della presente legge, per la tutela e la salvaguardia del carattere monumentale, storico, artistico, urbanistico e paesistico della città di Siena, nonché per il risanamento, il restauro, il recupero, il consolidamento ed il miglioramento delle condizioni antisismiche del patrimonio edilizio ed architettonico esistente, anche allo scopo di incentivarne l'uso abitativo e di favorire l'insediamento delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali.

2. Le opere relative sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade, di enti non economici e di privati che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Opere a totale carico dello Stato).

1. Sono eseguite a totale carico dello Stato le opere di consolidamento, restauro e risanamento riguardanti:

a) edifici ed opere d'arte relative, di proprietà dello Stato, del comune e di enti non economici, che rivestano particolari caratteri storici, artistici e monumentali;

b) il duomo e gli edifici annessi;

c) le chiese monumentali;

d) strutture varie necessarie per un corretto restauro urbanistico ivi compresi i vicoli;

e) le progettazioni tecniche necessarie per un corretto restauro urbanistico.

ART. 3.

(Opere ammesse alle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

a) lavori di recupero, di ristrutturazione funzionale, di consolidamento statico, di risanamento igienico-sanitario, di ripristino estetico-ambientale ed opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili o vicoli di iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 13 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Il contributo è corrisposto al comune, in conto capitale;

b) lavori di consolidamento, restauro e sistemazione di edifici e di porzioni immobiliari aventi interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi della legge 1° agosto 1939, n. 1089, e successive modificazioni, compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore generale, di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati. Ai proprietari viene corrisposto un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento dell'ammontare della spesa, elevabile fino al 75 per cento, quando ne beneficiano le storiche contrade o quando il consiglio comunale riconosca la particolare delicatezza e onerosità delle opere o quando tale spesa è destinata al consolidamento, restauro e sistemazione di edifici destinati ad uso abitativo o a locali dove vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio. I lavori di cui alla presente lettera possono essere eseguiti per iniziativa dei proprietari, ovvero direttamente dal comune in caso di inerzia dei proprietari, sempre che tali lavori siano dichiarati necessari dal sindaco, d'intesa con la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

c) lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati

cittadini e delle storiche contrade, compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore generale. Il contributo è del 30 per cento dell'ammontare della spesa ed è elevato al 40 per cento quando esso è destinato al recupero, all'adeguamento funzionale e statico, al risanamento igienico-sanitario e al ripristino estetico-ambientale di edifici destinati ad uso abitativo o di locali in cui vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio. Qualora l'intervento venga attuato nell'ambito di piani di recupero di iniziativa privata, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ed esso richieda opere relative alle strutture portanti dell'edificio, il contributo può essere parimenti elevato al 40 per cento. Se l'intervento è effettuato dalle storiche contrade il contributo è del 50 per cento. Qualora l'intervento delle contrade sia effettuato su un intero edificio ed esse intendano acquisire la proprietà di alcune o di tutte le unità immobiliari, per l'acquisto delle stesse è concesso un contributo pari al 70 per cento del valore determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Programmazione degli interventi).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tramite il programma annuale deliberato dal consiglio comunale entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. E altresì facoltà del consiglio comunale predisporre un programma quadro triennale riferito agli interventi di iniziativa pubblica, aggiornabile di anno in anno.

3. Nel programma annuale di cui al comma 1 sono individuati:

a) gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato d'intesa con gli organi periferici dello stesso;

b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recu-

pero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati;

d) gli interventi di cui alla lettera c) che siano stati dichiarati necessari dal sindaco;

e) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini e contrade, o di acquisizione di porzioni immobiliari da parte delle contrade;

f) gli interventi per la sistemazione temporanea di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.

4. Ai fini della predisposizione del programma annuale di cui al comma 1, si osservano le seguenti scadenze:

a) entro il 30 novembre il sindaco, sentiti il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il soprintendente per i beni artistici e storici e il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, individua i lavori da effettuare a totale carico dello Stato;

b) entro il 31 dicembre le contrade, gli enti non economici e i privati presentano le domande di finanziamento per i lavori di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3;

c) entro il 31 dicembre la giunta comunale individua i lavori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, che devono essere dichiarati necessari dal sindaco.

ART. 5.

(Progettazione ed esecuzione delle opere a carico dello Stato).

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere a totale carico dello Stato sono effettuate direttamente dall'ente proprietario o dall'organo che gestisce l'immobile interessato all'intervento.

ART. 6.

(Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e monumentale).

1. Nel caso di edifici di interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati, per i quali si ravvisi la necessità di lavori di restauro, consolidamento e sistemazione, il sindaco emette un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine fissato, ad eseguire i lavori in questione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione delle opere.

3. L'immobile viene restituito al rispettivo proprietario al termine dei lavori e previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 9.

4. Qualora il proprietario non intenda stipulare la convenzione di cui al comma 3 o rimborsare le spese sostenute, il comune provvede ad espropriare l'immobile. L'indennizzo è determinato secondo le modalità determinate dalla legislazione vigente, con valore riferito alle condizioni dell'immobile precedentemente all'intervento.

ART. 7.

(Piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica).

1. I piani particolareggiati e i piani di recupero di iniziativa pubblica, nonché gli interventi previsti dall'articolo 2, sono approvati dal consiglio comunale secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. Sono altresì approvati dal consiglio comunale i progetti esecutivi relativi agli interventi compresi nei piani di cui al comma 1, riferiti sia agli edifici che alle opere di urbanizzazione.

3. Ai fini dell'esecuzione dei lavori previsti, il comune provvede ad acquisire la disponibilità delle aree e degli edifici rela-

tivi mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal consiglio comunale e che può protrarsi per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.

4. In presenza di aree od edifici destinati, a seguito dell'intervento, ad una funzione pubblica, il comune può procedere alla espropriazione, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti; può altresì acquisire gli immobili o le porzioni di essi di cui i proprietari siano disponibili ad effettuare la vendita.

5. Il comune ha, altresì, facoltà di procedere all'esproprio, nei casi in cui gli interventi previsti nell'ambito dei singoli edifici comportino modificazioni nella situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti, al momento dell'approvazione del progetto e sempre che i proprietari, che risultino tali alla stessa data, non raggiungano un accordo per l'attribuzione delle nuove unità entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'atto consiliare di approvazione del progetto esecutivo delle opere. I proprietari adottano la predetta deliberazione a maggioranza semplice.

6. Nel caso in cui il progetto approvato comporti un aumento del numero degli alloggi esistenti nell'edificio, gli alloggi eccedenti quelli preesistenti divengono di proprietà del comune e ai precedenti proprietari viene corrisposta un'indennità pari al valore della porzione immobiliare sottratta per l'attuazione dell'intervento.

7. Qualora per motivi igienico-funzionali fosse necessaria una riduzione del numero degli alloggi, ai proprietari spetta un indennizzo pari al valore della porzione immobiliare sottratta per l'attuazione dell'intervento. Tale indennizzo viene erogato dal comune, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari la cui porzione immobiliare risulta accresciuta dalla riduzione del numero degli alloggi.

8. I proprietari e chiunque altro abbia la residenza nella porzione immobiliare soppressa ai sensi del comma 7 hanno diritto all'assegnazione, alle condizioni

previste dalla legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sempre che siano in possesso dei requisiti necessari.

9. Dopo l'esecuzione dei lavori gli immobili non espropriati o non acquisiti al patrimonio comunale sono restituiti ai singoli proprietari previa stipula di apposita convenzione. Qualora dopo novanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione, il proprietario non provveda alla sottoscrizione della stessa, la porzione immobiliare relativa è acquisita al patrimonio comunale ed al proprietario è corrisposta un'indennità pari al valore che l'immobile aveva prima che fosse effettuato l'intervento di cui al presente articolo.

10. Gli edifici acquisiti o espropriati ai sensi del presente articolo passano al patrimonio indisponibile del comune che li utilizza, nel caso di destinazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica con priorità di assegnazione alle famiglie residenti precedentemente all'intervento di cui al presente articolo, sempre che siano in possesso dei necessari requisiti.

ART. 8.

(Interventi su edifici di proprietà di privati e di contrade).

1. I progetti esecutivi relativi agli interventi di cui all'articolo 3 sono approvati dagli organi amministrativi competenti.

2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili interessati presentano domanda al sindaco, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 4.

3. La giunta comunale, secondo criteri appositamente e preventivamente determinati, redige una graduatoria delle domande pervenute ed ammissibili.

4. Il consiglio comunale delibera l'elenco delle domande ammesse a contributo, tenuto conto delle disponibilità di cui all'articolo 14.

5. Il contributo può essere revocato:

a) per rinuncia del beneficiario;

b) per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dal rilascio della concessione edilizia, salvo proroga per comprovati motivi di necessità.

6. La sistemazione degli inquilini, residenti negli immobili oggetto dell'intervento di recupero, è di norma a carico dei proprietari, salvo quanto previsto all'articolo 10.

ART. 9.

(Obblighi per i beneficiari degli interventi).

1. La concessione dei contributi per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, a favore di contrade, di enti non economici e di privati, è subordinata alla stipula di una convenzione tra questi ultimi ed il comune, da trascrivere nei registri immobiliari e in base alla quale il proprietario si impegna a:

a) vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso previste nel progetto ammesso a contributo e a non richiedere mutamenti di tale destinazione per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori;

b) utilizzare direttamente l'immobile o locarlo entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, l'utilizzazione deve essere comprovata con la fissazione nelle stesse della residenza anagrafica della famiglia del proprietario o di altra famiglia in rapporto di locazione o di comodato regolarmente registrato;

c) non cedere per atto tra vivi a terzi l'immobile prima di dieci anni dalla ultimazione dei lavori. Qualora il beneficiario intenda alienare l'immobile prima di tale termine, è obbligato a cederlo all'eventuale locatario, al comune o alle storiche contrade ad un prezzo predeterminato dalla convenzione. In ogni caso, anche in caso di alienazione successiva al termine di dieci

anni, hanno diritto di prelazione l'eventuale locatario, il comune e le storiche contrade.

2. Il proprietario è tenuto a:

a) restituire, qualora non vengano rispettati in tutto o in parte gli impegni di cui al presente articolo, entro tre mesi dall'accertamento della violazione, in unica soluzione, il contributo ricevuto in conto capitale;

b) corrispondere, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera a), una maggiorazione pari agli interessi legali maturati nel periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. Ai proprietari di immobili oggetto di intervento nell'ambito di piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica è, altresì, richiesto di assumere l'impegno a rimborsare, in venticinque annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato. Qualora il proprietario non intenda stipulare la convenzione, il comune procede all'espropriazione dell'immobile e la relativa indennità è calcolata facendo riferimento al valore precedente all'effettuazione dell'intervento.

4. Gli obblighi della convenzione vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile venga trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

ART. 10.

(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento).

1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero nell'ambito dei piani di iniziativa pubblica, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare.

2. A tale scopo viene utilizzato il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai

sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. La costruzione o l'acquisto di ulteriori edifici da destinare a tale scopo è agevolata tramite la concessione a favore del comune di Siena, da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui trentacinquennali al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente al reperimento di una sistemazione temporanea, può essere loro concesso, per tutto il periodo della durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di affitto, determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, dell'alloggio sottoposto all'intervento e quello dell'alloggio reperito, purché corrispondente alle necessità del nucleo familiare.

4. Gli alloggi costruiti o acquisiti, ai sensi del presente articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune. La riserva di destinazione ad alloggio temporaneo per residenti in edifici sottoposti a risanamento può essere, con atto della giunta comunale, temporaneamente e per comprovate necessità, trasferita dagli edifici in questione ad altri sempre di proprietà comunale, purché il numero di abitazioni destinate allo scopo rimanga inalterato.

5. Qualora una quota degli alloggi regolati dal presente articolo risulti disponibile, essi possono essere messi a disposizione anche per le famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il proprietario deve impegnarsi, con la convenzione di cui all'articolo 9, a corrispondere al comune il canone di locazione, determinato ai sensi della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni, per tutta la durata dell'utilizzazione dell'alloggio, nonché a renderlo libero non appena ultimati i lavori. Qualora l'utilizzazione riguardi le famiglie residenti nell'immobile oggetto dell'intervento, il canone, determinato ai sensi della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni, viene corrisposto direttamente da

queste ultime al comune. In tal caso, tuttavia, la conclusione del contratto con le famiglie residenti è subordinata all'esibizione da parte del proprietario del contratto di locazione, regolarmente registrato, con il quale egli ne garantisce la reimmissione nell'alloggio sottoposto ad intervento di recupero al termine dello svolgimento dei lavori.

7. La riserva sugli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente articolo può essere revocata solo con provvedimento motivato del consiglio comunale, qualora vengano meno le necessità per le quali tali alloggi sono stati realizzati. In tal caso, essi sono utilizzati secondo le disposizioni della vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. Le assegnazioni di alloggi temporanei e la concessione dei contributi per le famiglie, che provvedono autonomamente al reperimento di alloggi temporanei, sono deliberati dalla giunta comunale, sulla base di apposito regolamento.

ART. 11.

(Assegnazione dei finanziamenti).

1. L'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge è disposta annualmente con decreto adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte del consiglio comunale.

2. L'assegnazione dei finanziamenti per le opere a totale carico dello Stato avviene a favore dell'ente proprietario o dell'ente che gestisce l'immobile interessato all'intervento.

3. L'assegnazione dei finanziamenti per i contributi di cui agli articoli 3 e 10 avviene a favore del comune.

4. Con decreto del Ministro del tesoro la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore dell'amministrazione comunale.

5. L'erogazione dei finanziamenti al comune avviene contestualmente al versamento delle quote trimestrali dei trasferimenti del bilancio dello Stato.

6. Tutti i finanziamenti assegnati al comune sono iscritti al bilancio dello stesso.

7. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 12.

(Erogazione dei contributi ai beneficiari).

1. Il versamento dei contributi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, realizzate da privati, da storiche contrade o da enti non economici, è effettuato dal comune per stati di avanzamento, previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti in conformità ai progetti ammessi a finanziamento. Eventuali variazioni, che comportino una modifica della spesa ammessa a contributo, devono essere approvate dal consiglio comunale. Per gli edifici di interesse storico-artistico il contributo è erogato dietro approvazione del collaudo delle opere da parte del competente soprintendente.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 6, il comune incamera il contributo relativo e provvede alle opere mediante occupazione temporanea dell'immobile, riservandosi di restituirlo previa stipula della convenzione di cui all'articolo 9.

3. Per la erogazione dei contributi per l'acquisto di porzioni immobiliari da parte delle contrade, il comune provvede entro sei mesi dalla stipula del contratto di acquisto.

ART. 13.

(Gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare).

1. Al fine di potenziare gli spazi di ricezione dei mezzi di trasporto privati nell'ambito del tessuto urbano e, in particolare, di quello storico-artistico-ambientale, il comune di Siena può promuovere e partecipare alla costituzione di apposite società per azioni aventi per scopo sociale

la costruzione e la gestione di dette infrastrutture.

2. Il comune può, anche utilizzando i fondi di cui alla presente legge, costituire società miste a partecipazione pubblica e privata, per la gestione del patrimonio immobiliare.

ART. 14.

(Finanziamenti).

1. Per provvedere agli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995, 1996 e 1997, da iscrivere in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

